



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI**

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

N. 43 di data 28/07/2023

**Oggetto: ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E
DI SOLE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2023.**

Assunta da:

Malé, 28 luglio 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

OGGETTO: ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E DI SOLE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto del Presidente n. 56 di data 27/06/2023, con il quale veniva stabilita l'adesione per l'anno 2023 all'Associazione "Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole" mediante versamento della quota associativa di € 100,00.= annuale, demandando al Responsabile del Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari Generali il compimento di tutti gli atti conseguenti, ivi compresi l'impegno e la liquidazione;

Ritenuto quindi di dover procedere all'impegno ed al pagamento della quota associativa annuale pari ad € 100,00.= riferita all'anno 2023 da versare all'Associazione "Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole" con sede in Cles – Via Lorenzoni n. 27, C.F. 92015050229 / P.IVA 01820370227;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm;
- gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42" e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;

Richiamato il decreto del Presidente n. 12 del 16.02.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;

Richiamato il decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole n. 5 di data 14.06.2023 con il quale incarica il dott. Rossi Silvio della temporanea reggenza a scavalco della sede segretariale della Comunità della Valle di Sole per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023;

DETERMINA

- 1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibile entro la data del 31 dicembre del corrente esercizio finanziario;

CREDITORE	Associazione "Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole"		
COD.FISC./P.IVA	92015050229 / 01820370227		
CAUSALE	Quota associativa per l'anno 2023		
IMPORTO €	€ 100,00	ESERCIZIO	2023
CAPITOLO	111420	Piano dei Conti finanziario	1.03.02.99.003

- 2) di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
- 3) di incaricare il Servizio finanziario al versamento, in favore dell'Associazione "Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole", C.F. 92015050229 / P.IVA 01820370227, della quota associativa per l'anno 2023 pari ad € 100,00.=, mediante accredito sul c/c acceso presso la Cassa Rurale Val di Non - Agenzia di Cles – identificato con codice IBAN IT44B0828234672000010400759, con indicazione della causale "Comunità della Valle di Sole: Quota associativa 2023";
- 4) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.